



## I N D I C E

### TITOLO I - NORME GENERALI

	pag.
Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento _____	1
Art. 2 - Disciplina delle procedure..... _____	1

### TITOLO II - FUNZIONI E COMPETENZE

#### Capo I - Gli organi elettivi

A) - Il Consiglio Comunale _____	2
Art. 3 - Il programma di opere pubbliche _____	2
Art. 4 - Gli atti fondamentali _____	3
B) - La Giunta Comunale	
Art. 5 - Gli atti d'amministrazione _____	3
Art. 6 - Relazione al Consiglio _____	6

#### Capo II - Il Segretario Comunale

Art. 7 - Sovrintendenza dell'attività negoziale _____	7
Art. 8 - L'attività di rogito _____	7
Art. 9 - Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale _____	7

### TITOLO III - PROGETTAZIONE E STUDI INCARICHI PROFESSIONALI

Art.10 - Atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali _____	9
Art.11 - Incarichi esterni _____	10
Art.12 - Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni _____	10

## TITOLO IV - LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

### Capo I - Approvazione del progetto

Art.13 - La deliberazione _____	12
---------------------------------	----

### Capo II - Forme di contrattazione

Art.14 - Le gare _____	13
------------------------	----

### Capo III - I pubblici incanti od asta pubblica

Art.15 - Il procedimento _____	15
Art.16 - I metodi _____	16
Art.17 - L'asta _____	17

### Capo IV - La licitazione privata

Art.18 - Il procedimento _____	18
Art.19 - il bando di gara _____	18
Art.20 - Domande di partecipazione _____	19
Art.21 - Le imprese ammesse od escluse _____	20
Art.22 - L'invito _____	20
Art.23 - Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi _____	23
Art.24 - L'offerta _____	24
Art.25 - Modalita' per l'invio delle offerte _____	24
Art.26 - I metodi di gara _____	25
Art.27 - Le modalita' di gara _____	27
Art.28 - L'aggiudicazione _____	28
Art.29 - Comunicazione all'impresa aggiudicataria _____	28
Art.30 - La pubblicazione dell'esito della gara _____	29

### Capo V - L'appalto concorso

Art.31 - Deliberazione _____	30
Art.32 - Bando, avviso ed invito alla gara _____	30
Art.33 - Procedure di gara - Aggiudicazione _____	30

### Capo VI - La trattativa privata

Art.34 - Le modalita' _____	32
-----------------------------	----

Capo VII - La concessione

Art.35 - La concessione di costruzione ed esercizio	33
---	----

Capo VIII - Forniture di beni e servizi

Art.36 - Deliberazione	36
Art.37 - Forniture di beni, impianti e attrezzature	36
Art.38 - Prestazioni di servizi	37
Art.39 - Bando di gara per le forniture di beni e di servizi	37
Art.40 - L'invito alla gara	38
Art.41 - Procedura di gara	39
Art.42 - Aggiudicazione	39

TITOLO V - IL CONTRATTO

Capo I - Atti preliminari

Art.43 - Documentazione antimafia	40
Art.44 - Deposito spese contrattuali	40
Art.45 - Cauzione	41
Art.46 - Contratti di forniture a trattativa privata	41
Art.47 - Stipulazione dei contratti	42
Art.48 - L'Ufficiale rogante	42
Art.49 - I diritti di segreteria	43
Art.50 - La registrazione	43

Capo II - Esecuzione del contratto

Art.51 - Divieto di cessione del contratto	44
Art.52 - Sub-appalto e cottimo	44
Art.53 - Variazioni all'opera	45
Art.54 - <u>Consegna Lavori</u>	45
Art.55 - Esecuzione d'ufficio	46

TITOLO VI - CONTRATTI RELATIVI A LOCAZIONI, ACQUISTI  
E ALIENAZIONI - CONCESSIONI CIMITERIALI

Art.56 - Le locazioni, gli acquisti e le alienazioni	47
Art.57 - Concessioni cimiteriali	47

TITOLO VII - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.58 - La normativa C.E.E.	48
Art.59 - Entrata in vigore	48

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'attività negoziale del Comune in attuazione del disposto dell'art.59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 2

Disciplina delle procedure

1. Per tutti gli adempimenti concernenti il procedimento relativo alla stipulazione dei contratti, dovranno essere osservate le procedure disciplinate dal presente regolamento.

TITOLO II

FUNZIONI E COMPETENZE

Capo I

GLI ORGANI ELETTIVI

A) IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3

Il programma delle opere pubbliche

1. Compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art.32 della legge 8 giugno 1990, n.142, approvare il programma di opere pubbliche da realizzarsi nel corso di ogni esercizio finanziario. Nella formazione del programma il Consiglio attua i propri indirizzi di politica amministrativa, economica e sociale, coerenti con il documento programmatico, assumendo a riferimento le previsioni del piano regolatore generale.
2. Per ciascuna opera prevista nel programma di cui al precedente comma sono indicati:
  - a) la descrizione delle caratteristiche principali, la localizzazione, i riferimenti alle previsioni urbanistiche, lo importo presuntivo della spesa;
  - b) le linee d'indirizzo per il reperimento delle risorse occorrenti per il finanziamento dell'opera, nell'ambito di quelle complessivamente necessarie per l'attuazione del programma.
3. intervenuta l'approvazione sia del programma, sia delle relative varianti, gli uffici competenti predispongono i progetti esecutivi e le relative proposte operative.
4. Per le progettazioni da effettuare mediante incarico a professionisti esterni, nei limiti previsti dal presente regolamento, la Giunta comunale adotta i provvedimenti deliberativi necessari.

Art. 4

Gli atti fondamentali

1. Nell'ambito degli atti fondamentali di competenza del Consiglio comunale hanno rilevanza ai fini dell'attività negoziale dell'ente le deliberazioni relative a:

a) la concessione di pubblici servizi e l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

b) la contrazione di mutui;

c) gli acquisti, le alienazioni e le permuta immobiliari che non siano espressamente previste in atti fondamentali precedentemente adottati dal Consiglio stesso o dei quali non costituiscono mera esecuzione. La competenza deliberativa diretta del Consiglio nelle materie di cui alla presente lettera si attiva nel caso che lo stesso non abbia già considerato, negli atti fondamentali in precedenza adottati, le operazioni di acquisto, alienazioni e permuta immobiliare alle quali viene fatto riferimento, esprimendo negli stessi, in modo formale, gli specifici indirizzi operativi ai quali gli altri organi dell'ente debbono attenersi;

d) gli appalti e le concessioni di opere pubbliche, che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione o non rientrino nelle competenze di amministrazione della Giunta comunale.

B) LA GIUNTA COMUNALE

Art. 5

Gli atti d'amministrazione

1. La Giunta comunale, nell'ambito delle sue competenze, adotta gli atti di amministrazione che attuano i programmi e gli indirizzi del Consiglio, costituendo i presupposti e le condizioni per la concreta realizzazione dell'attività negoziale.

le dell'Ente.

2. Per le opere espressamente considerate nel programma e negli atti fondamentali del Consiglio comunale, secondo quanto previsto dal presente regolamento, la Giunta provvede:

a) per la progettazione, avvalendosi degli uffici tecnici comunali. Per opere che richiedono particolari specializzazioni non presenti nell'ente o per le quali sia dimostrata l'impossibilita' a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale, la Giunta delibera il conferimento dell'incarico a professionisti esterni, alle condizioni previste dal presente regolamento, approvando con lo stesso lo schema del relativo disciplinare;

b) all'approvazione del progetto, anche ai fini della dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' ed urgenza dell'opera e degli atti e termini previsti dalla legge per le procedure di esproprio; all'autorizzazione della spesa ed all'assunzione del relativo impegno a carico del bilancio, con eventuale preventiva adozione di deliberazione d'urgenza di cui al terzo comma dell'art.52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per l' adeguamento dei relativi stanziamenti, ove l'importo del progetto risulti superiore a quello preventivato;

c) alla deliberazione a contrattare di cui all'art.56 della legge 8 giugno 1990, n.142;

d) alla deliberazione ad appaltare, a trattativa privata, un secondo lotto di lavori in conformita' a quanto dispone lo art.12 della legge 3 gennaio 1978, n.1;

e) alla costituzione delle commissioni giudicatrici degli appalti concorso;

f) alla deliberazione di motivata ammissione od esclusione dall'invito alla gara a seguito della prequalificazione;

g) alla deliberazione di conferimento, conferma, correzione ed annullamento dell'aggiudicazione dei lavori, nelle ipotesi previste dalla legge;

h) all'approvazione delle perizie di variante e degli atti di concordamento di nuovi prezzi;

i) all'approvazione degli atti di collaudo e dei certificati

di regolare esecuzione delle opere;

l) alla definizione delle controversie eventualmente insorte con l'appaltatore.

3. Quando per le opere di cui al precedente comma si verificano:

a) necessita' di lavori suppletivi, complementari al progetto approvato, dallo stesso non previsti e che comunque comportano spese eccedenti l'importo complessivo previsto dal programma o da un atto fondamentale del Consiglio;

b) necessita' di spese suppletive per acquisizione delle aree, oneri tecnici, urbanizzazioni ed altre, eccedenti l'importo complessivo previsto dagli atti di cui alla precedente lettera;

la Giunta propone al Consiglio di prenderne atto e di adeguare conseguentemente le previsioni di bilancio e quelle dell'eventuale altro atto fondamentale relativo all'opera suddetta.

4. Per le opere non previste in atti fondamentali del Consiglio la Giunta puo' disporre, a mezzo degli uffici tecnici comunali, il progetto di massima o di fattibilita' dell'opera. Soltanto dopo che il Consiglio comunale avra' incluso la stessa nel programma od in atti fondamentali, la Giunta potra' adottare i provvedimenti di cui al precedente secondo comma.

5. Per gli acquisti, alienazione e permuta di beni immobili previsti in atti fondamentali del Consiglio, la Giunta comunale adotta i provvedimenti relativi:

a) all'autorizzazione dell'operazione immobiliare con tutte le relative condizioni ed alla determinazione del prezzo base, secondo una perizia tecnica giurata; per le deliberazioni di acquisto o permuta che comportano spesa dovra' essere assunto il relativo impegno a carico dello specifico capitolo di bilancio;

b) alla deliberazione a contrattare di cui all'art.56 della legge 8 giugno 1990, n.142;

c) all'adozione della deliberazione conclusiva del procedimento con l'approvazione di tutte le condizioni contrattua-

li e delle conseguenti variazioni da apportare alle scritture patrimoniali.

6. Per gli appalti di lavori di manutenzione, forniture di beni e concessione di servizi, previsti da atti fondamentali del Consiglio o che rientrano nell'ordinaria gestione dell'ente la Giunta approva:
  - a) la perizia ed il capitolato e tutte le condizioni di fornitura o concessione ed autorizza la spesa assumendo il relativo impegno a carico del bilancio comunale;
  - b) la deliberazione a contrattare di cui all'art.56 della legge 8 giugno 1990, n.142;
  - c) la deliberazione di aggiudicazione;
  - d) l'approvazione degli atti di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;
  
7. Per le alienazioni di beni mobili, arredi ed attrezzature che rientrano nell'ordinaria gestione dell'Ente, la Giunta approva:
  - a) la perizia che definisce il valore dei beni da alienare, corredata da stima giurata qualora la consistenza complessiva raggiunga un importo di lire 10.000.000=;
  - b) la deliberazione a contrattare di cui all'art.56 della legge 8 giugno 1990, n.142;
  - c) la deliberazione che prende atto dell'esito dell'alienazione, introita il ricavato al pertinente capitolo di bilancio e dispone la cancellazione dei beni alienati dalle scritture patrimoniali.

#### Art.6

#### Relazione al Consiglio

1. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale, nel

contesto della relazione generale, in merito all'attività contrattuale svolta.

2. Nella relazione la Giunta esprime proposte ed indicazioni per razionalizzare i procedimenti ed introdurre nelle procedure negoziali condizioni per conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione delle opere e nella esecuzione delle forniture e dei servizi appaltati.

## Capo II

### IL SEGRETARIO COMUNALE

#### Art. 7

#### Sovrintendenza dell'attività negoziale

1. Il Segretario comunale sovrintende all'esercizio delle funzioni dei responsabili degli uffici e ne coordina l'attività in ogni fase dei procedimenti amministrativi disciplinati dal presente regolamento e dalla legge.

#### Art. 8

#### L'attività di rogito

1. Il Segretario comunale roga i contratti dell'ente nell'interesse dell'Amministrazione comunale, con le modalità di cui all'art. 48.
2. Nell'esercizio della predetta funzione si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### Art. 9

#### Gli strumenti tecnici per l'attività negoziale

1. Il Comune è tenuto a conformare la propria attività negoziale, comunque esercitata, a strumenti tecnici ed amministrativi che nelle varie sedi del procedimento hanno la funzione di caratterizzare l'interesse pubblico nelle migliori condizioni di efficienza, di produttività e di efficacia.
2. La scelta di questi strumenti, ove non sia tassativamente pre-

vista dalla legge, e' fatta dall'Amministrazione comunale sulla base dei criteri di cui al comma precedente.

3. Ai fini di cui al presente articolo sono previsti i seguenti strumenti:

- a) il progetto generale;
- b) il progetto di massima;
- c) il progetto esecutivo.

4. Gli strumenti tecnici necessari per l'attivita' negoziale sono cosi' definiti:

a) progetto generale - si definisce progetto generale l'insieme dei disegni rappresentativi e dei relativi elaborati complementari (relazione esplicativa, computi metrici, prezzi unitari, analisi dei prezzi, stima dei lavori, capitolato speciale, grafici, planimetrie, tavole, profili, sezioni, rappresentazioni ausiliarie, plastici, ecc.) che stabiliscono la natura, la forma, le dimensioni, la struttura e le caratteristiche delle opere da eseguire nonche' le modalita' tecniche della loro costruzione;

b) progetto di massima - il progetto di massima contiene le linee fondamentali dell'opera e l'importo approssimativo della spesa e presenta lo studio della soluzione migliore di un programma gia' definito dall'Amministrazione. Esso e' obbligatorio nei casi in cui occorre conoscere in via preventiva la spesa approssimativa dell'opera o stabilire un confronto fra le soluzioni possibili, ed inoltre nel caso di appalto-concorso o di concessione;

c) progetto esecutivo - il progetto esecutivo e' lo sviluppo completo e dettagliato dell'opera. Esso e' il naturale presupposto della definizione in concreto dell'esatta previsione di spesa ai fini contabili, della determinazione dell'oggetto del contratto e del contenuto dell'obbligazione di fare dell'appaltatore.

TITOLO III

PROGETTAZIONE E STUDI  
INCARICHI PROFESSIONALI

Art. 10

Atti, studi e ricerche oggetto di rapporti convenzionali

1. Oltre agli strumenti tecnici a rilevanza negoziale, possono costituire oggetto di rapporti convenzionali le seguenti progettazioni, studi e ricerche:
  - a) il piano regolatore generale;
  - b) le varianti generali al P.R.G.;
  - c) gli strumenti urbanistici attuativi;
  - d) incarichi professionali per indagini tecniche, sociali ed ambientali; studi e consulenze di particolare durata e rilevanza.

Art. 11

Incarichi esterni

1. La Giunta Comunale, per esigenze particolari dovute alla speciale natura dell'opera pubblica o dell'atto o quando sia dimostrata l'impossibilita' a provvedere da parte dell'organizzazione tecnica comunale o in carenza della stessa, puo' affidare incarichi a professionisti esterni, direttamente o attraverso lo svolgimento di appositi concorsi.
2. La scelta deve essere rivolta a professionisti in possesso dei requisiti di legge e di competenza specifica adeguata. Sono esclusi dall'incarico i professionisti che comunque hanno offerto motivi di rilevante insoddisfazione in conseguenza di precedenti incarichi espletati per conto del Comune.
3. In ogni caso per la fattispecie di cui al presente articolo lo

incarico e' formalizzato da apposita convenzione nei termini di cui al successivo art. 12.

Art. 12

Condizioni disciplinanti gli incarichi esterni

1. La presente disciplina e' a contenuto generale nel senso che per la fattispecie prevalentemente considerata deve intendersi uniforme per le varie ipotesi di convenzione previste e prevedibili.
2. In particolare, nell'atto di convenzione devono figurare chiaramente ed espressamente le seguenti condizioni:
  - a) la descrizione dettagliata dell'oggetto dell'incarico;
  - b) l'importo complessivo presunto dell'opera;
  - c) il riferimento alla specifica legislazione vigente nella materia;
  - d) l'esplicita riserva da parte del Comune committente di manifestare il proprio orientamento sui punti fondamentali del progetto, del piano ecc., in corso di elaborazione e di chiedere e ottenere eventuali varianti o modifiche;
  - e) la scadenza dell'incarico e la penale dovuta per ogni giorno di ritardo;
  - f) il compenso spettante al professionista e le modalita' di pagamento;
  - g) l'utilizzazione piena ed esclusiva da parte del Comune dei progetti e degli elaborati;
  - h) il rinvio di tutte le controversie in ordine alla liquidazione dei compensi ad un collegio arbitrale.
3. La determinazione delle competenze professionali viene effet-

tuata tenendo conto delle tariffe stabilite dalle norme vigenti al momento dell'incarico e dall'art. 6 della legge n.404/1977, come integrato dall'art.4 comma 12 bis del D.L. 2 marzo 1989, n. 65 convertito in legge 26 aprile 1989, n.155. In conformita' a tali disposizioni il conferimento di incarichi di progettazione e direzione lavori puo' effettuarsi con la riduzione del 20% sui minimi di tariffa vigenti.

4. Per la progettazione degli strumenti urbanistici si applicano le apposite tariffe stabilite con Circ. Min. LL.PP. 1 dicembre 1969, n.6679 e successive modificazioni.

TITOLO IV

LE PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I

APPROVAZIONE DEL PROGETTO

Art. 13

La deliberazione

1. L'accesso alle fasi del procedimento negoziale di cui al presente titolo presuppone l'intervenuta approvazione da parte dell'organo comunale competente della deliberazione con la quale viene approvato il piano finanziario dell'investimento relativo al progetto in esame, a norma dell'art. 4, comma 9, del D.L. 2 marzo 1989, n.65, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 1989, n.155 e dell'art.13, comma 2 bis della legge 28 febbraio 1990, n.38, di conversione del D.L. 28 dicembre 1989, n.415.
2. E' condizione e presupposto che l'intervento risulti compreso nel programma delle opere pubbliche deliberato dal Consiglio comunale, o in altro atto fondamentale dallo stesso approvato.
3. E' ulteriore condizione e presupposto che la proposta di deliberazione di cui al presente articolo sia corredata dei pareri di cui all'art.53 della legge 8 giugno 1990, n.142.
4. Sono elementi necessari da prevedere nella deliberazione di cui al presente articolo:
  - a) l'espressa approvazione del progetto e della spesa che lo stesso comporta;
  - b) le attestazioni e quanto altro prescritto relativi alla localizzazione dell'opera pubblica ai fini urbanistici, alla pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita', agli effetti temporali della dichiarazione di pubblica utilita' ed indifferibilita' e del termine per l'inizio e per l'ultimazione del procedimento espropriativo dell'opera stessa;

c) l'impegno di spesa sul pertinente capitolo di bilancio e la precisazione dei mezzi con i quali viene assicurato il finanziamento;

d) le modalita' di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia;

e) le modalita' di esercizio dell'autorizzazione a contrarre con particolare riferimento alle norme di cui al presente regolamento.

5. Nel caso in cui la relativa spesa non risulti espressamente finanziata con il provento derivante da entrate patrimoniali del Comune o dalla assunzione di mutui, la delibera deve esplicitamente prevedere il vincolo a non dare corso alle procedure negoziali che comunque comportano un impegno dell'Ente verso terzi, sino a quando non si saranno verificate le condizioni di copertura della spesa.

## Capo II

### FORME DI CONTRATTAZIONE

#### Art. 14

#### Le gare

1. Le modalita' di scelta del contraente sono disciplinate secondo sistemi, modi e metodi determinati dalle leggi dello Stato e sono costituite dai seguenti procedimenti:
- a) pubblici incanti o asta pubblica;
  - b) licitazione privata;
  - c) appalto concorso;
  - d) trattativa privata.

Le modalita' di espletamento delle procedure suddette sono indicate negli articoli seguenti. Le concessioni sono regolate dalla disciplina stabilita nei successivi articoli.

2. Nella classificazione dei procedimenti di cui al comma precedente si fa riferimento alla terminologia nazionale, in quanto per gli appalti di opere pubbliche che risultano disciplinati dalle disposizioni direttive C.E.E. il riferimento va fatto alla specifica terminologia, e precisamente:
  - a) procedure aperte in cui ogni impresa interessata puo' presentare offerta;
  - b) procedure ristrette in cui sono accoglibili soltanto le offerte delle imprese invitate dalle amministrazioni aggiudicatrici;
  - c) procedure negoziali in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano le imprese di propria scelta e negoziano con una o piu' di esse i termini del contratto.
  
3. Si definiscono anche ai fini della loro utilizzazione nelle previsioni effettuate dal presente regolamento:
  - a) bando di gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale indice un appalto. Il bando di gara e' redatto in conformita' a quanto previsto dai successivi articoli del presente regolamento;
  - b) avviso della gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale da' pubblica notizia dell'appalto di cui al bando previsto dalla lettera a), ai fini della presentazione delle domande di partecipazione. L' avviso di gara e' redatto in conformita' a quanto disposto dagli allegati I-II-III del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55;
  - c) invito alla gara l'atto mediante il quale l'Amministrazione comunale invita formalmente le imprese prescelte a presentare le offerte.
  
4. E' vietato prevedere negli atti preliminari ed in quelli relativi alle gare che nei contratti siano inserite clausole che ne consentano la rinnovazione tacita, dovendo ogni con-

venzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

### Capo III

#### I PUBBLICI INCANTI OD ASTA PUBBLICA

##### Art. 15

###### Il procedimento

1. I pubblici incanti od asta pubblica costituiscono il procedimento con il quale l'Amministrazione rende pubblicamente noti l'oggetto e le condizioni del contratto a cui intende addivenire, riceve le offerte dei concorrenti ed accetta come contraente colui che ha presentato l'offerta migliore. Tale sistema sarà usato per i contratti attivi che comportano, quindi, entrate per l'Ente.
2. Le fasi della procedura di asta pubblica sono le seguenti:
  - a) deliberazione a contrattare che approva il bando di gara per il pubblico incanto e la sua pubblicazione;
  - b) ammissione dei concorrenti;
  - c) effettuazione dell'incanto;
  - d) aggiudicazione dell'asta.
3. Il bando di gara è l'atto fondamentale della procedura dell'asta pubblica e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano l'effettuazione della gara.
4. Il bando di gara è redatto sulla base della deliberazione a contrattare, secondo gli schemi previsti dagli allegati I-II-III al D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55, in relazione all'importo. Il bando di gara costituisce l'invito a presentare offerte alle condizioni nello stesso previste; esso deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità.

5. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara e' effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime, avuto riguardo delle fasce d'importo fissate con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55 ed a quanto dispone l'art.3 di detto decreto.

#### Art. 16

##### I metodi

1. L'asta pubblica, secondo l'importanza del contratto puo' essere effettuata con uno dei seguenti metodi, a scelta della Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma:
  - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso d'asta;
  - b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi col prezzo massimo o minimo indicato in una scheda segreta dell'Amministrazione;
  - c) per estinzione di candela vergine;
  - d) per pubblico banditore;
2. Fermo restando, per i lavori di importo inferiore a 5 milioni di E.C.U., quanto disposto dall'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n.14, per le gare relative ad appalti che per lo importo sono soggetti alla normativa della Comunita' Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, i criteri di aggiudicazione previsti dallo art.29 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.406, attuativo della direttiva 89/440/C.E.E. sono i seguenti:
  - a) quello del prezzo piu' basso;

b) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa determinata in base ad una pluralita' di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento e al valore tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici; in ogni caso all'elemento prezzo dovra' essere attribuita importanza prevalente secondo criteri predeterminati.

3. Quando l'amministrazione aggiudicatrice abbia prescelto il criterio del prezzo piu' basso, tale prezzo potra' essere determinato:

a) mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n.14;

b) oppure mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dalla amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dallo articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n.14.

#### Art.17

#### L'asta

1. L'asta deve essere tenuta nel luogo, giorno ed ora e con il metodo stabiliti nel bando.
2. Per lo svolgimento dell'asta pubblica con i metodi indicati nel primo comma del precedente art.16, si fa riferimento agli articoli 73 e seguenti del regolamento sulla contabilita' generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827.

Capo IV

LA LICITAZIONE PRIVATA

Art. 18

Il procedimento

1. La licitazione privata e' una gara a concorso limitato, alla quale partecipano le ditte che, avendone fatta richiesta e possedendo i requisiti previsti dal bando, sono state invitate dall'Amministrazione comunale.
2. Le fasi essenziali del procedimento, regolate dalle disposizioni di legge vigenti, sono le seguenti:
  - a) adozione della deliberazione a contrattare ed approvazione del relativo bando di gara;
  - b) pubblicazione dell'avviso di gara;
  - c) presentazione delle domande di partecipazione e prequalificazione dei richiedenti;
  - d) diramazione dell'invito ai richiedenti ammessi alla gara;
  - e) invio delle offerte e documentazioni da parte dei concorrenti;
  - f) procedure di gara con verifica dei documenti, ammissione ed esclusione dell'offerta, proclamazione dell'esito della licitazione.

Art. 19

Il bando di gara

1. Il bando di gara per le licitazioni private e' redatto con la osservanza di quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55. I contenuti sono stabiliti, in conformita' agli allegati

I-II-III al predetto decreto ed in relazione all'importo della licitazione.

2. La pubblicazione obbligatoria del bando di gara e' effettuata nei termini e con l'osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti ed in particolare secondo i termini previsti dalle direttive C.E.E. per gli appalti delle opere pubbliche assoggettati a tali discipline e dalle altre disposizioni nazionali per gli appalti di opere pubbliche assoggettati a quest'ultime, avuto riguardo delle fasce d'importo fissate con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55 ed a quanto dispone l'art.3 di detto decreto.
3. La Giunta comunale, tenuto conto che e' interesse dell'Ente attivare la piu' ampia partecipazione alle gare di appalto e, conseguentemente, alla prequalificazione, puo' decidere di pubblicare l'avviso di gara su uno o piu' quotidiani aventi particolare diffusione nella Regione, ancorche' tale forma di pubblicita', in relazione all'importo, abbia carattere facoltativo.
4. Le spese di pubblicazione sono a carico dell'Amministrazione comunale, in conformita' a quanto stabilito dall'art.8 della legge 8 ottobre 1984, n.687.

#### Art. 20

##### Domande di partecipazione

1. Avvenuta la pubblicazione dell'avviso di gara, entro i termini e con le modalita' dallo stesso previsti, le imprese che ritengono di avervi interesse e di possedere i requisiti richiesti, possono inoltrare domanda per essere ammesse a partecipare alla licitazione privata.
2. La domanda deve:
  - a) essere redatta in carta da bollo di valore competente;
  - b) contenere tutte le notizie ed indicazioni richieste dal

bando di gara, in modo chiaro ed inequivoco, sottoscritta dal rappresentante legale dell'impresa o da persona legalmente autorizzata a provvedere in sua vece.

3. Alla domanda devono essere allegati i documenti richiesti dal bando di gara, in originale od in copia autenticata nelle forme e da uno dei soggetti abilitati per legge.
4. Le istanze che risultano in regola con le prescrizioni ed i termini fissati dal bando, sono da ammettere alla gara, salvo che non sussistano particolari impedimenti o motivi, risultati da documentazioni in possesso dell'Amministrazione o da provvedimenti adottati dalla stessa per inadempienze rilevanti, verificatesi in occasioni di precedenti rapporti contrattuali.

#### Art. 21

##### Le imprese ammesse od escluse

1. La Giunta comunale sulla base della proposta formulata a seguito delle procedure di cui al precedente articolo delibera motivamente l'elenco delle imprese ammesse alla gara e quello delle Ditte escluse.
2. La decisione di non ammissione alla gara, con le relative motivazioni, deve essere comunicata dal Sindaco al richiedente, a mezzo di raccomandata R.R., da spedirsi entro 10 giorni dalla deliberazione della Giunta, indicando sulla stessa l'organo ed i termini per l'eventuale ricorso da parte del soggetto interessato.
3. I termini previsti dal precedente e dal presente articolo sono determinati ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n.241.

#### Art. 22

##### L'invito

1. Gli inviti a presentare l'offerta per la licitazione privata sono diramati dal Comune simultaneamente, a tutte le imprese ammesse a partecipare alla gara, a mezzo di lettera raccomandata postale A.R.  
Il termine per la presentazione dell'offerta non può essere inferiore a 20 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di spedizione della lettera d'invito.
2. Per gli appalti soggetti alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, i termini per tutte le fasi del procedimento sono calcolati in conformita' a quanto disposto

dall'art. 3, terzo comma, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55.

3. Entro il termine per la presentazione delle offerte indicato nella lettera d'invito il plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta deve pervenire al Comune - Ufficio protocollo, a pena di esclusione dalla gara. Il termine predetto e' perentorio e le offerte che perverranno dopo la scadenza per lo stesso fissata nell'invito, non potranno essere ammesse alla gara.
  
4. La lettera d'invito specifica i documenti da presentare, unitamente all'offerta, a riprova delle dichiarazioni concernenti l'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti per partecipare alla gara. In particolare vengono richiesti i seguenti documenti:
  - a) certificato d'iscrizione all'albo Nazionale dei Costruttori (ha validita' per un anno dalla data di emissione);
  
  - b) certificato della cancelleria del Tribunale competente (per le societa') dal quale risulti che la societa' non si trova in stato di liquidazione, fallimento ne' ha presentato domanda di concordato e siano precisati i legali rappresentanti in carica (ha validita' per tre mesi dalla data del rilascio);
  
  - c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio (ha validita' per tre mesi dalla data del rilascio);
  
  - d) certificato generale del casellario giudiziale per il titolare dell'impresa se individuale, per tutti gli accomodatori per le s.a.s., per gli amministratori muniti di rappresentanza per ogni altro tipo di societa' e di consorzio e per i direttori tecnici quando siano persone diverse dalle predette;
  
  - e) dichiarazione attestante la presa visione e conoscenza del luogo dove devono svolgersi i lavori, delle condizioni locali e di tutte le circostanze influenti sulla determinazione dei prezzi nel complesso remunerativi e tali da consentire la offerta effettuata; possedere l'attrezzatura necessaria per l'esecuzione dei lavori e di accettare le clausole del capitolato;

f) eventuale dichiarazione delle opere che l'impresa intenda appaltare o concedere in cottimo, redatta in conformita' a quanto previsto dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n.55, *cosi' come modificato dall'art. 34 del D.P.R. 19 dicembre 1991, n. 406;*  
g) documentazione prescritta dalla legge e di cui al successivo art. 23 nel caso di presentazione di offerta da parte di associazione temporanea d'impresa;

h) ogni altra documentazione prescritta dalla legge o richiesta dall'Amministrazione per comprovare particolari requisiti richiesti nel bando e dei quali e' stato dichiarato il possesso nella domanda di ammissione alla gara;

5. Nella lettera d'invito dovra' inoltre essere specificato:

a) il metodo con il quale viene tenuta la gara, fra quelli stabiliti dalla legge;

b) l'Ufficio presso cui possono richiedersi il capitolato d'oneri ed i documenti complementari, il termine di presentazione di tale richiesta e l'ammontare e le modalita' di versamento della somma da pagare a titolo di rimborso spese per la suddetta documentazione;

c) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste debbono trasmettersi e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;

d) le modalita' di finanziamento con riferimento alla normativa che la prevede, avuto in particolare riguardo alle speciali condizioni di pagamento previste per le opere pubbliche finanziate con mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti.

6. Nella determinazione dei documenti richiesti ai fini della partecipazione alle gare d'appalto l'Amministrazione si uniforma, in ogni fase documentale avente rilevanza negoziale, alla disciplina recata dal regolamento approvato con D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55. L'elencazione effettuata dal precedente quarto comma e' pertanto subordinata a tale disciplina.

### Le Associazioni temporanee d'impresa ed i Consorzi

1. L'Associazione temporanea d'impresa, definita anche "raggruppamento" o "riunione", sussiste tutte le volte che singole ditte, associandosi temporaneamente, intendono partecipare collettivamente ad una gara.
2. Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di opere pubbliche eseguiti dall'Ente, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capo gruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n.422 e dal R.D. 12 febbraio 1911, n.278 e successive modificazioni. Non è consentito che una stessa impresa possa partecipare ad una gara nella duplice veste di capo gruppo e di impresa singola.
3. Ciascuna impresa associata deve essere iscritta all'Albo Nazionale Costruttori per la classifica corrispondente ad almeno un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto e sempre che le somme degli importi d'iscrizione delle singole imprese siano almeno pari all'importo complessivo dei lavori da appaltare. Quando i lavori siano di diversi tipi, corrispondenti a varie categorie, il bando e gli altri atti di gara devono indicare l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità delle imprese.
4. Per i requisiti tecnici e finanziari richiesti per l'ammissione alle gare delle associazioni temporanee d'impresa si applicano le norme di legge vigenti, con le integrazioni di cui all'art. 8 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55.
5. In conformità all'art. 19 della legge 19 marzo 1990, n.55, è vietata l'associazione, anche in partecipazione, ed il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 24

L'offerta

1. All'offerta si applicano i principi generali in materia di manifestazione di volonta' nei rapporti obbligatori.
2. Essa deve indicare chiaramente, pena la inammissibilita', il prezzo offerto ovvero la percentuale di ribasso o di aumento offerta rispetto al prezzo-base determinato dall'Amministrazione, secondo quanto richiesto dall'avviso di gara.
3. Il prezzo offerto o la percentuale di ribasso offerta devono essere indicati, oltre che in cifre anche in lettere. Nel caso di discordanza fra le due indicazioni, sara' ritenuta valida da quella piu' favorevole per l'Amministrazione. Sono vietate abrasioni e correzioni, salvo che quest'ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata e sottoscritta.
4. L'offerta e' segreta. Essa deve essere formulata in scritto e deve inoltre corrispondere ai seguenti requisiti:
  - a) redatta in carta bollata;
  - b) sottoscritta personalmente dal titolare della ditta offerente o, nel caso si tratti di societa', da chi ne ha la rappresentanza legale;
  - c) sigillata. La busta contenente l'offerta deve essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura. La stessa deve essere inserita nel plico contenente i documenti richiesti nella lettera d'invito per l'ammissione alla gara.

Art. 25

Modalita' per l'invio delle offerte

1. E' obbligatorio l'invio del plico contenente l'offerta ed i

documenti a mezzo raccomandata postale A.R.  
L'uso di altre forme di spedizione, salvo che le stesse siano espressamente consentite dall'invito, comporta l'esclusione dalla gara.

2. Il plico che comprende la documentazione e la busta dell'offerta, deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di una impronta e firma o timbro e firma sui lembi di chiusura, che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.
3. Il plico deve recare l'indicazione della ragione sociale e l'indirizzo della ditta concorrente e la precisazione dell'oggetto e della data della gara alla quale la medesima intende partecipare.

#### Art. 26

##### I metodi di gara

1. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinati dalla legge 2 febbraio 1973, n.14, sono effettuate con i metodi previsti dall'art. 1 della legge predetta, modificato dall'art. 1 della legge 8 ottobre 1984, n.687 e pertanto come appresso:
  - a) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nell'avviso di gara, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso (art.1, lett. a, legge 2 febbraio 1973, n.14);
  - b) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media delle offerte presentate (art.2, legge n.14/1973);
  - c) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media finale (art.3, legge n.14/1973);
  - d) per mezzo di offerte segrete, da confrontarsi con la media (art.4, legge n.14/1973);

- e) mediante offerta di prezzi unitari (art.5, legge n.14/1973).
2. Per le licitazioni private regolate dalla legge 2 febbraio 1973, n.14, sono ammesse offerte anche in aumento sin dal primo esperimento di gara (art. 1, legge 8 ottobre 1984, n. 687).
  3. Le licitazioni private per gli appalti di opere pubbliche disciplinate dal decreto legislativo 19 dicembre 1991, n.406, attuativo della direttiva 89/440/C.E.E., sono regolate, secondo l.art.29 del predetto decreto, con uno dei seguenti criteri:
    - a) quello del prezzo piu' basso;
    - b) quello dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa determinata in base ad una pluralita' di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento ed al valore tecnico dell'opera che i concorrenti s'impegnano a fornire; in tal caso, nel capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente, nell'ordine decrescente d'importanza loro attribuita; detti elementi di valutazione potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici; in ogni caso all'elemento prezzo dovra' essere attribuita importanza prevalente secondo i criteri predeterminati.
  4. Quando l'amministrazione aggiudicatrice abbia prescelto il criterio del prezzo piu' basso, tale prezzo potra' essere determinato:
    - a) mediante il sistema di cui all'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n.14;
    - b) oppure mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso sul prezzo fissato dalla amministrazione aggiudicatrice secondo quanto previsto dallo articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n.14.

Le modalita' di gara

1. La licitazione privata ha luogo, nel giorno ed ora prestabiliti, in un idoneo locale presso la sede comunale, aperto ai rappresentanti o incaricati delle imprese partecipanti. La sede di gara e' indicata sull'invito alla stessa.
  
2. All'ora stabilita nella lettera d'invito il Presidente, con lo intervento di due testimoni e con l'assistenza del segretario verbalizzante, dichiara aperta la licitazione. Da' quindi lettura delle offerte che sono pervenute nel termine prescelto, che vengono ammesse al successivo esame, e di quelle pervenute fuori termine che vengono escluse dalla gara e successivamente restituite alle ditte interessate con comunicazione formale.
  
3. Il Presidente procede poi all'apertura dei plichi delle offerte ammesse, effettuando l'esame della regolarita' dei documenti richiesti.  
A conclusione favorevole dello stesso il Presidente dichiara l'ammissione dell'offerta, che rimane sigillata nell'apposita busta.
  
4. Le buste contenenti le offerte delle ditte non ammesse alla gara per irregolarita' della documentazione sono mantenute sigillate per le successive comunicazioni formali all'impresa interessata.
  
5. Ultimato l'esame dei documenti il Presidente riepiloga ad alta voce le imprese ammesse alla gara e procede soltanto a questo punto all'apertura delle buste contenenti le offerte.
  
6. Per ciascuna offerta il Presidente, dopo aver verificato la regolarita' della firma, da' lettura delle condizioni nella stessa proposte.  
Conclusa l'apertura delle buste e la lettura delle offerte, applicando il metodo di gara stabilito nella lettera d'invito, viene determinata l'impresa vincitrice della gara fatte salve le decisioni in merito all'aggiudicazione che sono riservate alla Giunta comunale in conformita' a quanto dispone il successivo art. 28.

Art. 28

L'aggiudicazione

1. L'aggiudicazione diventa efficace per l'Amministrazione dopo l'approvazione da parte della Giunta comunale.
2. L'approvazione della Giunta puo' essere negata:
  - a) allorché l'offerta sia talmente bassa da farla ritenere non congrua e da far temere preconcetta volontà della ditta di sottrarsi agli obblighi derivanti dal contratto;
  - b) per vizio rilevato nelle operazioni di gara.

Art. 29

Comunicazione all'impresa aggiudicataria

1. Il Sindaco comunica, secondo quanto stabilito dall'art.30 del D.P.R. 19 dicembre 1991, n.406, entro 10 giorni dalla gara lo esito della stessa all'aggiudicatario ed al concorrente che segue in graduatoria.
2. L'aggiudicatario deve presentare entro dieci giorni dalla comunicazione la documentazione prevista dall'articolo predetto e dalla legge n.55/1990. Ove non provveda, ovvero provveda in modo non conforme, per le gare soggette alla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nello ordinamento giuridico italiano, la Giunta comunale, con atto motivato, annulla l'aggiudicazione effettuata ed aggiudica i lavori al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 30

La pubblicazione dell'esito di gara

1. Prima di stipulare il contratto il Comune procede, nei casi e con le modalita' di cui all'art.7 della legge 2 febbraio 1973, n.14 e dall'art.12 del D.P.R. 19/12/1991, n. 406, limitatamente alle forme di pubblicita' ivi previste, integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco delle imprese invitate alla gara, nonche' dell'impresa vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato (art.20, legge 19 marzo 1990, n.55).

Capo V

L'APPALTO CONCORSO

Art. 31

Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla deliberazione di approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge, si fa rinvio al disposto dello art. 13.

Art. 32

Bando, avviso ed invito alla gara

1. Per il bando, avviso ed invito di gara e le procedure di prequalificazione, ammissione od esclusione dei concorrenti dalla gara, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 19, 20 e 22, tenuto conto delle particolari modalita' con le quali la legge disciplina l'appalto concorso. Il bando di gara deve essere redatto in conformita' a quanto stabilito dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55, secondo gli allegati I,II,III. L'invito alla gara, oltre a contenere tali particolari modalita' dovra' essere corredato dalla documentazione tecnica ed economica necessaria alle imprese concorrenti per formulare la loro offerta, secondo le esigenze nella stessa documentazione rappresentate dall'Amministrazione comunale.

Art. 33

Procedure di gara - Aggiudicazione

1. L'Amministrazione nomina una apposita Commissione per la valutazione dei progetti-offerta, presentati dai concorrenti

tra i quali scegliere il migliore, tenendo presente gli aspetti tecnici ed economici.

2. La Commissione di cui al primo comma e' nominata dalla Giunta comunale nella prima riunione utile dopo la presentazione delle offerte per l'appalto concorso.
3. La composizione della Commissione deve privilegiare qualitativamente e quantitativamente la presenza di esperti (minimo tre) nella materia oggetto della gara; deve, quindi, avere un carattere eminentemente tecnico.
4. La Commissione costituisce un collegio perfetto di guisa che le sue decisioni devono essere assunte in presenza di tutti i suoi componenti.
5. La Commissione e' pienamente autonoma nel fissare preliminarmente le modalita' ed i criteri per il suo funzionamento.
6. La Commissione, al termine dei lavori, forma una graduatoria dalla quale risulta l'ordine di merito dei concorrenti.
7. La Commissione puo' anche concludere che nessuno dei progetti e delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti; in tal caso e' tenuta, per ogni offerta, ad esporre dettagliatamente le valutazioni e le considerazioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.
8. Qualora l'Amministrazione ritenga di fare proprie le valutazioni e di dare corso alla esecuzione del progetto prescelto, vi provvede mediante atto deliberativo adottato con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n.142.
9. L'Amministrazione, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della Commissione, puo' valutare discrezionalmente le rispondenze dei risultati dell'appalto concorso in relazione alle proprie finalita', decidendo invece, in base a precisa motivazione, di non dare esecuzione al progetto prescelto.

Capo VI

LA TRATTATIVA PRIVATA

Art. 34

Le modalita'

1. La trattativa privata e' la forma di contrattazione che ha luogo quando l'Amministrazione comunale, dopo aver interpellato, ove cio' sia ritenuto piu' conveniente, piu' persone o ditte, tratta con una di esse.
2. L'Amministrazione comunale procede alla stipulazione di contratti a trattativa privata quando:
  - a) ricorra, per le opere pubbliche, una delle condizioni previste dell'art. 28 della legge regionale 12 settembre 1983, n.70;
  - b) ricorra per le opere pubbliche di importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., una delle condizioni previste dallo art.9 del D.P.R. 19 dicembre 1991, n.406, attuativo della direttiva 89/440/C.E.E.;
  - c) ricorra, per le forniture di beni, una delle condizioni previste dall'art. 41 del R.D. 23 maggio 1924, n.827;
  - d) ricorrano, per l'appalto di lotti successivi di progetti generali esecutivi approvati, le condizioni di cui all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n.1 e successive modificazioni;
  - e) per l'affidamento di forniture di arredi, macchine ed attrezzature destinate al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelle esistenti, nel caso in cui il ricorso ad altri fornitori comporti l'acquisto di materiali di tecnica ed estetica diversa, non compatibili con quelli in dotazione;

COMMA ANNULLATO E SOSTITUITO COME A PIE' PAGINA.

~~f) quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi di valore non superiore a lire 100.000.000 (centomilioni=====). La valutazione di tali limiti di quantita' viene effettuata in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione a contrattare adottata per l'effettuazione della spesa autorizzante i fini suddetti;~~

g) per l'effettuazione delle spese minute ed urgenti di competenza del servizio economato.

3. La deliberazione che dispone la trattativa privata deve essere adeguatamente motivata sia in relazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sia sotto il profilo della convenienza.

Capo VII

LA CONCESSIONE

Art. 35

La concessione di costruzione ed esercizio

1. La concessione di costruzione ed esercizio comprende la progettazione e costruzione dell'opera e la gestione del pubblico servizio per il quale la stessa viene realizzata.
2. Con la concessione di costruzione ed esercizio il Comune concede ad un altro soggetto,, pubblico o privato, la realizzazione di un'opera e l'esercizio di un servizio pubblico di sua competenza. La controprestazione dei lavori eseguiti dal concessionario e' costituita dal diritto, accordato dal concedente, di gestire l'opera oppure il diritto predetto accompagnato da un prezzo.
3. L'affidamento della concessione avviene, di regola, mediante appalto concorso, da tenersi con le modalita' di cui ai pre-

- La lettera f) dell'Art; 34 é ~~soppressa~~ e sostituita dalla seguente:  
ART. 34 lettera f) - Quando abbiano per oggetto forniture di quantitativi di valore non superiore a lire 30.000.000 (TRENTA MILIONI); La valutazione di tali limiti di quantita' viene effettuata in rapporto all'oggetto della fornitura o della prestazione, con la deliberazione contrattare adottata per l'effettuazione della spesa autorizzante i fini suddetti;

VARIAZIONE APPROVATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE  
N. 5 DEL 26.2.93 E DAL CO.RE.CO CON ATTI N. 2002 DEL 22.3.93.

cedenti artt. 31 e seguenti, in base ad un capitolato-programma che deve fissare criteri e requisiti dell'opera da realizzare e modalita' di esercizio del servizio. Il bando di gara e' redatto in conformita' a quanto disposto dal D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n.55, secondo-gli-allegati I,II,III. In casi particolari l'Amministrazione, per esperire l'appalto concorso, puo' far ricorso alla "procedura ristretta" di cui allo art. 1 della Direttiva del Consiglio della C.E.E. del 18 luglio 1989, n.89/440. La relativa deliberazione a contrattare deve essere adeguatamente motivata sia con l'illustrazione delle cause particolari che rendono necessaria l'adozione della procedura prescelta, sia sotto il profilo della convenienza. Nel capitolato programma vengono definiti i rapporti finanziari che intercorreranno fra il Comune ed il concessionario che sono, di norma stabiliti nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) puo' essere previsto che il Comune non corrisponda al concessionario nessun prezzo oppure che l'Ente eroghi al concessionario un prezzo una-tantum od annuale per la durata dello esercizio, del quale il capitolato determina l'importo, che costituisce uno degli elementi base sui quali si svolge la gara;

b) il Comune autorizza il concessionario a devolvere a proprio beneficio i proventi dell'esercizio, la cui durata, nel caso di concessione senz'oneri per l'Ente, viene calcolata in modo da consentirgli la copertura delle spese di costruzione ed esercizio ed un equo margine utile. Il Comune si riserva l'approvazione delle tariffe del pubblico servizio che saranno praticate dal concessionario. Nel caso in cui il Comune corrisponda un prezzo una-tantum od annuale per la durata della concessione, il suo importo deve essere computato a riduzione degli oneri dei quali il concessionario provvede alla copertura con le tariffe di erogazione del pubblico servizio.

4. Il concessionario, a propria cura e spese e sotto la vigilanza dell'amministrazione concedente:

a) effettua gli studi preliminari e redige il progetto esecutivo in ordine alle prescrizioni del capitolato programma approvato dal Comune;

b) acquisisce le aree e gli immobili necessari all'esecuzione dell'opera;

c) provvede alla esecuzione dei lavori, direttamente o mediante appalto, assicurandone la direzione tecnica;

d) nel caso che provveda all'esecuzione dei lavori mediante appalto, s'impegna ad osservare le norme di legge che regolano la materia e, in particolare, quelle stabilite dalla legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni;

e) provvede alla gestione del servizio alle condizioni previste dal capitolato programma.

5. Il concessionario, alla scadenza della concessione, trasferisce al Comune l'opera realizzata ed il servizio gestito, con le modalità ed osservando le condizioni previste dal contratto.

CAPO VIII

FORNITURE DI BENI E SERVIZI

Art. 36

Deliberazione

1. Per quanto attiene al procedimento preliminare riferito alla approvazione degli atti tecnico-amministrativi e quant'altro di legge si fa rinvio al disposto dell'art. 13.
2. L'Amministrazione in sede di rinvio alla disciplina di cui al comma precedente in ordine alla formazione dell'atto deliberativo preliminare si adegua alle norme di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n.358, in quanto applicabili.

Art. 37

Forniture di beni, impianti ed attrezzature

1. Alla redazione dei preventivi, delle perizie, capitolati o disciplinare ed altri elaborati tecnici per la fornitura o manutenzione di beni, impianti ed attrezzature provvedono gli uffici comunali competenti.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni, impianti ed attrezzature che non possono essere eseguiti direttamente dall'organizzazione comunale, sono compresi in perizie o preventivi riferite al fabbisogno di un anno distinte per settore d'opera o merceologico di intervento.

Art. 38

Prestazione di servizi

1. Per la prestazione di servizi aventi la durata annuale o pluriennale e carattere uniforme, l'Ufficio comunale competente redige il capitolato d'oneri e il preventivo o la perizia di spesa.
2. Negli atti predetti e nel relativo contratto o convenzione non puo' essere mai previsto il rinnovo tacito dell'appalto.

Art. 39

Bando di gara per le forniture di beni

1. La forma dei pubblici incanti, della licitazione privata, dello appalto concorso e della trattativa privata, per le forniture di beni di questo Comune e' prevista dalla deliberazione di cui all'art. 36.
2. Qualunque sia la forma della gara, si provvede alla relativa pubblicita' mediante inserzione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e per estratto in almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella Regione, a condizione che il valore delle forniture, quale risulta dagli atti di cui alla deliberazione, non sia inferiore alla 200.000 unita' di conto europeo, I.V.A. esclusa.
3. La pubblicazione del bando di gara di cui al secondo comma non puo' aver luogo prima della data di spedizione - che deve esservi menzionata - del bando all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunita' Europee.

4. Il bando di gara di cui al secondo comma nelle ipotesi di pubblici incanti, di licitazione privata, di appalto concorso, di trattativa privata, deve essere redatto in conformita' agli schemi di cui all'allegato 4 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 ai quali viene fatto esplicito rinvio, a tutti gli effetti di legge.
5. Per gli importi inferiori alla 200.000 unita' di conto europeo, I.V.A. esclusa, la pubblicita' avviene mediante affissione del bando di gara all'Albo pretorio del Comune.

#### Art. 40

##### L'invito alla gara

1. Per i pubblici incanti il cui importo non sia inferiore alle 200.000 E.C.U., il termine per la ricezione delle offerte non puo' essere inferiore ai 52 giorni dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunita' Europea per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della comunita' stessa.
2. Per le licitazioni private, l'appalto concorso e la trattativa privata il termine di ricezione delle domande di partecipazione ai fini della prequalificazione, non puo' essere inferiore a 37 giorni dalla data di cui al comma precedente.
3. Per i pubblici incanti, per le licitazioni private, per gli appalti concorso e per le trattative private relativi a forniture di beni per valori di stima inferiori a 200.000 E.C.U., le rispettive decorrenze hanno inizio dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio.
4. Per quanto attiene alle procedure di prequalificazione si fa riferimento a quelle previste per gli appalti di opere pubbliche di cui ai precedenti articoli, purché conformi alla normativa di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

Art. 41

Procedura di gara

1. L'Amministrazione, stante la particolare disciplina introdotta dal decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 in materia di forniture, adegua le procedure di gara a tale disciplina.
2. Eventuali aggiunte ed integrazioni dovute a fattispecie peculiari, connesse al tipo di fornitura di beni devono essere adeguatamente motivate anche ai fini dell'aggiudicazione.

Art. 42

Aggiudicazione

1. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente ed anormalmente basso rispetto alla prestazione, la Giunta comunale, prima di procedere sulla proposta di deliberazione di aggiudicazione, puo` chiedere all'offerente successive giustificazioni e, qualora queste non siano ritenute valide, ha facolta` di respingere l'offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara.
2. L'Amministrazione comunica, entro dieci giorni dalla data nella quale la deliberazione di aggiudicazione e` divenuta esecutiva, l'esito della gara all'aggiudicatario ed al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Per quanto attiene agli ulteriori adempimenti si fa esplicito riferimento all'art. 16 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

TITOLO V

IL CONTRATTO

Capo I

ATTI PRELIMINARI

Art. 43

Documentazione antimafia

1. L'Amministrazione comunale e' tenuta ad acquisire prima della stipulazione di ogni contratto la prescritta certificazione agli effetti della legislazione antimafia di cui alla legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni.
2. Per la stipulazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni ed in tutti gli altri casi di cui al nono comma dell'art.7 della legge 19 marzo 1990, n.55, la certificazione e' sostituita dalla dichiarazione di "autocertificazione" prevista dal settimo comma del predetto articolo.

Art. 44

Deposito spese contrattuali

1. L'ammontare presunto del prescritto deposito per le spese di contratto poste a carico del terzo contraente, e' determinato in via preventiva nei modi e nelle forme stabilite dall'Amministrazione comunale.
2. Il relativo corrispettivo e' versato nella cassa economale entro il termine di giorni dieci dalla ricezione della lettera con la quale l'Amministrazione comunale comunica l'avvenuta aggiudicazione.
3. Rientra nella competenza dell'Economo comunale la gestione e la rendicontazione di tale deposito.
4. Il conguaglio deve aver luogo, in ogni caso, entro trenta

giorni dalla data di chiusura della rendicontazione.

Art. 45

Cauzione

1. Coloro che contraggono obbligazioni, secondo la qualità e l'importanza dei contratti approvati dall'Amministrazione, verso il Comune, sono tenuti a prestare cauzione in numera-rio od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito o mediante polizza fideiussoria as-sicurativa o mediante fideiussione bancaria.
2. La misura della cauzione e', di regola, pari al 5% dell'im-porto netto dell'appalto, salvo speciali condizioni previ-ste dalla legge o dal capitolato per particolari contratti e categorie di contraenti.
3. E' ammesso in sostituzione della cauzione prestata nelle forme di cui al presente articolo, il miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
4. Compete alla Giunta comunale deliberare lo svincolo della cauzione, ove esistano tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

Art. 46

Contratti di forniture a trattativa privata

1. I contratti preceduti da trattativa privata, oltre che nei-la forma pubblica amministrativa, possono essere stipulati anche in una delle seguenti forme previste dall'art.17 del-la legge 18 novembre 1923, n.2440:
    - a) per mezzo di scrittura privata;
- 

b) con atto separato di obbligazione, costituito da lettera-offerta, sottoscritta dal fornitore ed accettata dall'Ente;

c) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali.

#### Art. 47

##### Stipulazione dei contratti

1. La rappresentanza esterna del Comune, esercitata mediante l'espressione formale della volontà dell'Ente con la stipula dei contratti nei quali esso è parte, è esercitata dal Sindaco o da un Assessore dallo stesso delegato.

#### Art. 48

##### L'Ufficiale rogante

1. Il Segretario comunale o chi legittimamente lo sostituisce in quanto formalmente incaricato, roga i contratti nello esclusivo interesse del Comune.
2. L'Ufficiale rogante è tenuto ad osservare ogni disposizione di principio o di legge in materia di disciplina dell'attività notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati che devono formare parte integrante del contratto.
3. L'Ufficiale rogante è tenuto a conservare, sotto la sua personale responsabilità il repertorio e gli originali dei contratti in ordine progressivo di repertorio.
4. Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche come previsto dalla legge.

Art. 49

I diritti di segreteria

1. I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria e' obbligatoria.
3. Il Segretario comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
4. Una quota dei diritti di segreteria e' devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.

Art. 50

La registrazione

1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata sono assoggettati a registrazione quale ne sia il valore, compresi gli atti di cottimo fiduciario e quelli di sottomissione.
2. La registrazione deve essere richiesta entro 20 giorni dalla data dell'atto.

Capo II

## ESECUZIONE DEL CONTRATTO

### Art. 51

#### Divieto di cessione del contratto

1. Le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto.
2. Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di nullita'.

### Art. 52

#### Sub-appalto e cottimo

1. Salvo che la legge non disponga altrimenti, l'affidamento in sub-appalto od in cottimo di qualsiasi parte delle opere o dei lavori compresi nell'appalto e' autorizzato dalla Giunta comunale a seguito di documentata domanda dell'impresa appaltatrice, che intende avvalersi del sub-appalto o cottimo, qualora sussistano e siano documentate come prescritto tutte le condizioni previste dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni. Le disposizioni predette si applicano anche ai particolari contratti previsti dal dodicesimo comma dell'art. 18 sopra richiamato.
2. L'autorizzazione viene concessa dalla Giunta comunale a tutte le condizioni previste dalle leggi vigenti e, in particolare, dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n.55 e successive modificazioni.
3. Il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni suddette comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

Art. 53

Variazioni all'opera

1. L'appaltatore non puo' introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza averne ricevuto l'ordine da parte del direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge.
2. L'appaltatore e' tenuto, nei casi di un aumento o di una diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto.
3. Ai fini del calcolo del quinto d'obbligo si computano gli importi del contratto, degli eventuali atti di sottomissione, dei compensi al di fuori del contratto, escluse le revisioni dei prezzi.

Art. 54

Consegna dei Lavori

1. La consegna dei lavori ha luogo non oltre 45 giorni dalla data del contratto e, in caso di urgenza dalla deliberazione di aggiudicazione definitiva.

Esecuzione d'Ufficio

1. L'esecuzione d'ufficio è ammessa sia quando, per grave negligenza o contravvenzione agli obblighi contrattuali, l'appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, sia nel caso in cui per negligenza dell'appaltatore il progresso dei lavori non sia tale, a giudizio del Direttore dei lavori, da assicurare il compimento dell'opera nei termini contrattuali.
  
2. Il Comune provvede alla esecuzione degli ulteriori lavori necessari od in economia o mediante altro appalto da aggiudicarsi secondo le norme del presente regolamento.

TITOLO VI

CONTRATTI RELATIVI A LOCAZIONI ACQUISTI E ALIENAZIONI  
CONTRATTI RELATIVI A CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 56

Le locazioni, gli acquisti e le alienazioni

1. I contratti di alienazione e di locazione di Beni immobiliari devono di regola essere preceduti da pubblici incanti.
2. La vendita di beni mobili, oggetti e materiali, viene fatta con il sistema dell'asta pubblica tenuta con il metodo del pubblico banditore.
3. Per il rinnovo delle locazioni si addiverra' nelle forme, nei modi e nei termini stabiliti dalla legislazione statale e regionale.
4. L'acquisto dei beni immobiliari e' soggetta all'autorizzazione del Prefetto. Il prezzo di acquisto deve essere asseverato da una perizia giurata.
5. Non sono soggetti all'autorizzazione prefettizia i beni destinati al "demanio" comunale. La destinazione deve essere espressamente prevista nella deliberazione d'acquisizione.

Art. 57

Concessioni cimiteriali

1. Per le concessioni di loculi ed aree, nonche' per la illuminazione votiva dei cimiteri comunali, saranno osservate le norme di cui al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.F.R. 10 settembre 1990, n.285, nonche' quelle dei rispettivi regolamenti comunali.
2. Le concessioni di cui al precedente comma dovranno essere stipulate con scrittura privata su schema approvato dalla Giunta Comunale.

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 58

La normativa C.E.E.

1. L'Ente si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano, in quanto applicabili.
2. Nei casi non soggetti alla disciplina di cui al comma precedente le procedure sono regolate dalle disposizioni delle leggi nazionali vigenti in materia.

Art. 59

Entrata in vigore

1. Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame, senza rilievi, da parte dell'Organo regionale di Controllo e la pubblicazione prevista dallo Statuto.